

REGOLAMENTO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina le modalità e i criteri operativi adottati da Agenzia Mobilità S.r.l. nello svolgimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (per brevità NCC Autobus).
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento del servizio medesimo da parte delle imprese autorizzate.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento operativo, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di seguito indicata, cui si fa esplicito rinvio:
 - Regolamento CE n. 1071/2009;
 - D.Lgs. 422/1997;
 - D.Lgs. 395/2000;
 - DM 25.11.2011;
 - DM 23.12.2003;
 - L. 218/2003;
 - L.R. 21/1984;
 - L.R. 30/1998;
 - R.R. 3/2009.
2. Per le parti non espressamente richiamate dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di legge vigente, con particolare riferimento al Regolamento Regionale 3/2009 ed alla L.R. 30/1998.
3. Qualora la disciplina dell'attività di NCC Autobus subisca modifiche per effetto di vincolanti norme nazionali o regionali, il presente regolamento operativo si intenderà conseguentemente modificato per le parti in contrasto con le predette norme. Nelle more della formale modifica del presente documento, si applicherà la normativa sovraordinata.

Art. 3 – Requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Per poter ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di NCC Autobus, le imprese devono essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 26-bis, comma 1 L.R.30/1998¹. Tali requisiti sono dimostrati mediante regolare iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (REN)².
2. Hanno titolo ad ottenere l'autorizzazione le imprese aventi:
 - a. la proprietà o la disponibilità in base a valido titolo giuridico dell'autobus o degli autobus da adibire al servizio;
 - b. la sede legale o la stabile organizzazione³ nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.
3. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione è, inoltre, necessario avere la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostino. La rimessa, che può intendersi anche come semplice spazio in area privata, priva di particolari strutture, deve essere di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi

¹ L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente può essere svolto solo da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 (Onorabilità), 6 (Capacità finanziaria) e 7 (Idoneità professionale) del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i..

² L'iscrizione dell'impresa al REN viene rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale UMC della Provincia in cui ha sede legale l'impresa da autorizzare.

³ Art. 162 DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

utilizzati per il servizio. La rimessa deve essere in regola con la vigente normativa in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

Art. 4 – Autobus adibiti al servizio di linea

1. È consentito nel servizio di NCC Autobus utilizzare mezzi immatricolati in linea, previa autorizzazione dell'ente concedente la linea e della Motorizzazione Civile.
2. Per l'utilizzo di tali mezzi, l'impresa dovrà presentare, preventivamente o contestualmente alla domanda di autorizzazione, richiesta motivata di distrazione temporanea o definitiva all'ente competente, attestante, altresì, la non compromissione dell'esercizio del servizio ordinario pubblico di linea. Copia della richiesta dovrà essere inviata anche ad Agenzia Mobilità.
3. È fatto divieto di utilizzare per il servizio di NCC Autobus mezzi acquistati a far data dal 01.01.2004 con fondi pubblici, salvi i casi eccezionali individuati dall'art. 8, comma 1, del R.R. 3/2009.
4. È consentito, previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ed in conformità a quanto prescritto dal DM 23.12.2003, distarre dal servizio di linea, per l'esecuzione di servizi NCC Autobus, mezzi acquistati con fondi pubblici entro il 31.12.2003, a condizione che sia restituita alla Regione Emilia Romagna una quota parte giornaliera compensativa della sovvenzione stessa, fissata in misura forfettaria nell'importo di € 170,00 per cadauna giornata o parte di esso per periodi inferiori alla giornata.

Art. 5 – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le imprese dovranno presentare ad Agenzia Mobilità apposita istanza, in bollo, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento operativo.
2. Ai sensi dell'art. 26-bis, comma 3, L.R. 30/1998, la domanda di rilascio dell'autorizzazione dovrà, altresì, riportare:
 - a. i dati relativi all'impresa (denominazione e sede legale) ed il documento di regolarità contributiva della stessa. All'istanza dovrà essere allegata copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, o altro ente equivalente, dalla quale risulti l'attività di noleggio di autobus con conducente;
 - b. l'elenco degli autobus destinati al servizio, che indichi, per ciascuno di essi: il numero di targa, il numero del telaio, la categoria (M2 o M3), l'anno di prima immatricolazione, la classe ambientale, il numero di posti utili, la presenza di pedana elevatrice, la presenza di posti attrezzati per carrozzella, nonché l'evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. All'elenco dovranno essere allegate le copie fronte/retro delle carte di circolazione, nonché copia delle eventuali autorizzazioni alla distrazione dei mezzi immatricolati in linea rilasciate dall'ente competente e dalla Motorizzazione Civile.
Qualora gli autobus debbano ancora essere immatricolati, l'impresa si limiterà ad inserire in elenco tutti i dati e gli estremi identificativi disponibili (n. telaio), nonché la documentazione che ne attesti la disponibilità (fattura di acquisto, ecc.);
 - c. l'elenco dei conducenti utilizzati dall'impresa, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati relativi a:
 - i. Estremi identificativi;
 - ii. Estremi patente di guida;
 - iii. Estremi certificato di abilitazione professionale (CQC);
 - iv. tipologia del rapporto di lavoro.All'elenco di cui al presente punto dovranno essere allegate le copie fronte retro delle patenti e dei CQC, nonché l'eventuale dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla commissione medica competente per i conducenti di età superiore a 60 anni.
 - d. i dati relativi alla disponibilità della/e rimessa/e di cui al precedente articolo 3, comma 3, del presente regolamento. Copia della documentazione comprovante la disponibilità della

rimessa, nonché planimetria in scala della stessa con indicazione degli stalli dimensionati dev'essere allegata all'istanza.

3. Alla domanda di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere allegata, inoltre, copia del documento attestante il versamento degli oneri di istruttoria e tenuta registro di cui all'art. 1, comma 5, Regolamento Regionale 3/2009, per un importo pari a:
 - a. 150,00 € per ciascun autobus nel caso di un parco mezzi pari o inferiore a 5;
 - b. 100,00 € per ciascun autobus nel caso di un parco mezzi superiore a 5.

Le somme versate potranno essere restituite, per intero o solo in parte, qualora vi siano comprovate e documentate motivazioni che giustifichino l'indebito versamento degli oneri di cui al presente comma.

Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Agenzia Mobilità, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti in capo all'impresa, provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di NCC Autobus.
2. Agenzia Mobilità rilascia le autorizzazioni entro 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'impresa. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa sospende tale termine per un massimo di 15 giorni, trascorsi i quali Agenzia può archiviare il procedimento di rilascio se non è intervenuta l'integrazione richiesta.
3. L'autorizzazione riporterà:
 - a. La denominazione e la sede legale dell'impresa;
 - b. Le generalità ed il codice fiscale dell'intestatario;
 - c. L'ubicazione della/e rimessa/e;
 - d. L'elenco degli autobus destinati al servizio con indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti dati:
 - i. Numero di targa;
 - ii. Numero di telaio;
 - iii. Marca e modello;
 - iv. Tipologia di autobus (categoria);
 - v. Numero di posti;
 - vi. Anno di prima immatricolazione;
 - vii. Classe ambientale;
 - viii. Presenza pedana elevatrice;
 - ix. Presenza posto attrezzato per carrozzella;
 - x. L'eventuale acquisto con fondi pubblici;
 - xi. Dati dell'autorizzazione alla distrazione dal servizio di linea.
 - e. L'elenco dei conducenti destinati al servizio, con indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti dati:
 - i. Estremi anagrafici;
 - ii. Estremi patente di guida;
 - iii. Estremi certificato di abilitazione professionale (CQC);
 - iv. Tipologia del rapporto di lavoro.
4. Ciascun autobus adibito al servizio dovrà essere dotato di una targa esterna recante la dicitura "NCC Autobus – Provincia di Reggio Emilia" ed il logo della Provincia medesima, come da modello fornito da Agenzia Mobilità. Dovrà, altresì, essere dotato di una targa interna riportante i dati dell'impresa, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, nonché i riferimenti di Agenzia Mobilità ai fini dell'invio di eventuali reclami da parte dell'utenza.

Art. 7 – Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha durata quinquennale; alla scadenza dovrà, pertanto, essere rinnovata secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

2. L'intestatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad Agenzia Mobilità l'inizio del servizio, con un anticipo di almeno 7 giorni, naturali e consecutivi. Qualora l'impresa dimostri di non poter iniziare il servizio nel termine comunicato per cause di forza maggiore, lo stesso potrà essere prorogato di 15 giorni, naturali e consecutivi.
3. Qualora l'impresa lasci scadere l'autorizzazione, Agenzia Mobilità segnalerà il fatto ai competenti uffici della Motorizzazione Civile per l'eventuale cancellazione dal registro R.E.N. nel caso in cui l'impresa medesima disponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 8 – Variazioni dell'autorizzazione

1. L'impresa è tenuta a comunicare ad Agenzia Mobilità tutte le variazioni riguardanti i dati di cui al precedente articolo 5, comma 2, del presente regolamento operativo, entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, compilando apposita istanza di variazione, in bollo, alla quale dovranno essere allegati i documenti indicati al medesimo articolo.
2. Per le variazioni di cui al presente articolo, l'impresa dovrà versare ad Agenzia Mobilità una somma pari ad € 60,00, per ciascuna istanza depositata di cui alle lettere a), b), c) o d) del precedente art. 5, comma 2.

Art. 9 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 45 giorni antecedenti alla data di scadenza del titolo. In caso di inoltro tardivo dell'istanza di rinnovo, Agenzia Mobilità provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. L'istanza di rinnovo, da presentare in bollo, dovrà contenere le dichiarazioni e i documenti previsti per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 5.
3. Il rimborso delle spese relative agli oneri di istruttoria e tenuta del registro è dovuto dalle imprese nella stessa misura prevista per la domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 5, comma 3, salvo che il rinnovo sia richiesto per un periodo inferiore al quinquennio; in tal caso, infatti, l'importo delle spese dovute sarà calcolato proporzionalmente in base alla durata in mesi del rinnovo richiesto.

Art. 10 – Sicurezza del servizio

1. Per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente le imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa. La corrispondenza è verificata dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 169, comma 7, 174, 179, 186, 187 e 189 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada).
3. L'utilizzo di autobus immatricolati in linea è consentito previo rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'ente concedente la linea ai sensi dell'art. 87, comma 4, D.Lgs. 285/1992 e della Motorizzazione Civile, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 11 – Regolarità del servizio

1. Le imprese sono tenute a comunicare:
 - a. Entro 3 giorni lavorativi, le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 D.Lgs. 395/2000 e s.m.i., ovvero l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di passeggeri;
 - b. Entro 7 giorni lavorativi, il venir meno dell'idoneità dei conducenti dichiarati nell'autorizzazione a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
2. Le imprese sono tenute a rispettare i termini per le comunicazioni di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento operativo.

3. Le imprese possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art. 87, comma 1, D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 24, commi 2 e 4, L.R. 30/1998 e s.m.i..
4. È vietato utilizzare veicoli che, a seguito di verifica, siano risultati non idonei al servizio.
5. La perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie previste dal decreto medesimo.
6. Costituiscono violazioni alle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:
 - a. Le omesse comunicazioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
 - b. L'utilizzo di mezzi ovvero l'impiego di conducenti non iscritti sull'autorizzazione;
 - c. L'effettuazione di servizi svolti in violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d. La mancata osservanza del divieto di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 12 – Regolarità della documentazione

1. Per consentire agli organi preposti ai controlli la verifica dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente, dev'essere conservata a bordo del mezzo copia originale o conforme della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui al successivo art. 14.
2. Nel caso di mezzi immatricolati in linea, dev'essere conservata, a bordo di ciascuno di essi, copia dell'autorizzazione alla distrazione di cui al precedente articolo 10, comma 3, del presente regolamento operativo.
3. La copia conforme della documentazione autorizzativa conservata a bordo può consistere in una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000.
4. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività si applica quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. 395/2000 e s.m.i., per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività.
5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione:
 - a. La mancata presenza a bordo di ciascun mezzo adibito al servizio della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. L'omissione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7, comma 2;
 - c. L'omissione delle comunicazioni prescritte dal D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. nel caso previsto dal comma 4 del presente articolo;
 - d. La mancata presenza del registro di cui all'art. 14 del R.R. 3/2009 per i mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche.

Art. 13 – Qualità del servizio

1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute ad evitare che:
 - a. La conduzione del mezzo si affida a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
 - b. Salgano a bordo del mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
 - a. Essere puliti ed in perfetto stato d'uso;
 - b. Tenere a bordo tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - c. Essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;

- d. Essere in regola con la documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente;
 - e. Essere condotti da personale in possesso della patente abilitante alla guida dell'autobus cui si riferisce l'autorizzazione, di CQC, fatte salve le esenzioni di legge, e di età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 - f. Essere allestiti in modo da assicurare il miglior confort ai passeggeri;
 - g. Esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
 - h. Esporre in modo visibile e leggibile all'esterno del veicolo, la targa di cui al precedente articolo 6, comma 4;
 - i. Recare in evidenza, senza vincoli di dimensione e su almeno un lato del veicolo, il logo della Regione Emilia Romagna, accompagnato dalla dicitura "autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna", qualora si tratti di mezzi finanziati, anche solo in parte, con fondi pubblici regionali.
3. Il personale dipendente, durante lo svolgimento del servizio, deve indossare un abbigliamento confacente al pubblico servizio e prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi di trasporto, compreso il carico e scarico dei bagagli.
 4. Al termine di ogni viaggio, il personale dipendente verifica l'interno dell'autobus e, qualora rinvenga oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.
 5. La violazione di una delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio.

Art. 14 – Diritti dei conducenti e loro regolarità contributiva

1. Le imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente non possono privare i conducenti del diritto di:
 - a. Rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all'atto della pattuizione del servizio, a esclusione dei cani per le persone non vedenti;
 - b. Rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
 - c. Rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d. Rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente alterazione, tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida del mezzo.
2. È vietato rifiutare il servizio a persone con disabilità nonché del bagaglio e di attrezzature di ausilio delle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza, le operazioni di salita/discesa della persona con disabilità devono essere assistite dall'accompagnatore della stessa.
3. Le imprese esercenti il servizio di noleggio di autobus con conducente, hanno l'obbligo di regolamentare e comunicare all'utenza i diritti dei conducenti sopra riportati, insieme con i principi per l'accesso al servizio, mediante apposito regolamento o carta dei servizi, che vorranno elaborare e rendere disponibile all'utenza.
4. Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e della normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere a rilasciare al lavoratore una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, dalla quale risultino gli estremi di registrazione a libro matricola, l'applicazione dei CCNL di categoria e l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del conducente.
5. I conducenti devono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo ritenute assimilabili al lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15 – Reclami

1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e, per conoscenza, ad Agenzia Mobilità. Qualora l'utenza inoltri reclamo unicamente all'impresa, quest'ultima è tenuta a comunicarla ad Agenzia Mobilità.
2. L'impresa ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dal suo ricevimento, dandone riscontro anche ad Agenzia Mobilità.

Art. 16 – Controllo e vigilanza

1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione da parte di Agenzia Mobilità per verificarne il rispetto delle prescrizioni della L.R. 30/1998, del Regolamento Regionale 3/2009⁴ e del presente documento. Agenzia provvederà a redigere apposito verbale di verifica, del quale rilascerà copia all'impresa. Qualora vengano riscontrate irregolarità, Agenzia Mobilità provvederà a darne comunicazione ai competenti organi di verifica e della Motorizzazione Civile.
2. Agenzia Mobilità, in collaborazione con il personale ispettivo dei comuni interessati, potrà definire programmi di controlli mirati alla verifica del rispetto della normativa da parte delle imprese autorizzate, con particolare riguardo ai controlli di cui all'art. 26 bis, comma 4, L.R. 30/1998, all'art. 18 D.Lgs. 395/2000 e all'art. 2, comma 1 bis, R.R. 3/2009.
3. Qualora vengano riscontrate violazioni di cui alla L. 218/2003 da parte dell'autorità competente, quest'ultima è tenuta a darne comunicazione anche ad Agenzia Mobilità per l'adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle norme regionali.

Art. 17 – Imprese autorizzate da altre regioni

1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente rilasciata da un'altra Regione o da un altro Stato membro dell'Unione Europea, aventi una stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 162 DPR 917/1986, nella provincia di Reggio Emilia, devono presentare ad Agenzia Mobilità, prima dell'avvio dell'attività, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 3/2009.
2. Copia della dichiarazione recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto dev'essere conservata a bordo di ogni mezzo.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, Agenzia Mobilità notifica all'impresa richiesta di regolarizzazione entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento. In caso di mancata regolarizzazione, Agenzia adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dallo scadere del termine per la regolarizzazione.

Art. 18 – Sanzioni

1. Le procedure di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni sono disciplinate dalla L.R. 21/1984.
2. Le infrazioni alle prescrizioni del Regolamento Regionale e del presente regolamento operativo sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, in ossequio a quanto disposto dall'art. 26 septies L.R. 30/1998, come di seguito specificato:
 - a. Le violazioni delle disposizioni relative alla sicurezza del servizio di cui al precedente art. 10 sono punite con una sanzione da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 3.000,00 €;
 - b. Le violazioni delle disposizioni relative alla regolarità del servizio di cui al precedente art. 11 sono punite con una sanzione da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 2.000,00 €;
 - c. Le violazioni delle disposizioni relative alla regolarità della documentazione di cui al precedente art. 12 sono punite con una sanzione da un minimo di 200,00 € ad un massimo di 1.500,00 €;

⁴ Art. 2, comma 1bis R.R. 3/2009: "L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettua con cadenza annuale controlli a campione nella misura di almeno il 51% dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ai fini della verifica di validità della revisione".

- d. Le violazioni delle disposizioni relative alla qualità del servizio di cui al precedente art. 13 sono punite con una sanzione da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 1.000,00 €;
 - e. Le violazioni delle disposizioni relative alla regolarità contributiva dei conducenti di cui al precedente art. 14 sono punite con una sanzione da un minimo di 1.000,00 € ad un massimo di 3.000,00 €.
3. La violazione del divieto di utilizzo sul servizio di autobus acquistati con fondi pubblici, di cui al precedente art. 4, comma 3, del presente regolamento, è punita con una sanzione da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 2.000,00 €.

Art. 19 – Sospensione dell’autorizzazione

1. Qualora l’impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza e regolarità del servizio, ovvero alle disposizioni di cui all’art. 6 della L. 218/2003, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni. Qualora siano commesse due o più infrazioni gravi, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni.
2. Qualora l’impresa commetta, nel corso di un anno, due infrazioni alle prescrizioni relative alla regolarità contributiva dei conducenti, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno.
3. Qualora l’impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle disposizioni in tema di regolarità della documentazione, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 30 giorni. Qualora siano commesse due o più infrazioni gravi, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 45 giorni.
4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, nel caso in cui l’impresa abbia in disponibilità almeno 10 autobus, il numero delle violazioni che comportano la sospensione del titolo, previste dai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, aumenta di un’unità e aumenta di un’ulteriore unità ogni 5 autobus in più disponibili, fino ad un massimo di 10 violazioni.
5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si intendono gravi le infrazioni punite con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.

Art. 20 – Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa:
 - a. Effettua il servizio nonostante la sospensione del titolo;
 - b. Incorre, nell’arco di 5 anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a 180 giorni;
 - c. Non rispetta il principio di separazione contabile, vigente per legge, tra servizi sussidiati e servizi commerciali, qualora eserciti sia servizi di TPL che di noleggio di autobus con conducente.
2. L’autorizzazione può essere revocata, inoltre, su espressa richiesta dell’impresa interessata.